



Regolamento 14-10

Transito nazionale:

dichiarazione delle merci per il transito nazionale
(DM-Tn)

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori dalle disposizioni legali.

Modifiche:

Con questo aggiornamento, vengono apportati diversi adeguamenti/precisazioni per quanto riguarda alcuni termini (per es. ufficio di servizio al posto di ufficio doganale) e precisazioni dei processi.

Indice

1	Basi legali	7
2	In general	7
2.1	Panoramica	7
2.2	Identificazione e sigilli.....	8
2.3	Trasporto di merce vincolata a dogana e merce non vincolata a dogana	8
2.4	Accertamento e trasmissione del carattere unionale	8
3	Regime di transito standard: dichiarazione delle merci per il transito nazionale	8
3.1	Panoramica del processo	8
3.2	In generale	9
3.2.1	Calcolo dei tributi	9
3.3	Apertura del regime (attivazione)	9
3.3.1	Principio	9
3.3.2	Ripresa dei dati; collegamento del regime d'esportazione	9
3.3.3	Procedura	10
3.3.3.1	Dichiarazione.....	10
3.3.3.2	Esame sommario e accettazione della DM-Tn.....	10
3.3.3.3	Rettifica di una DM-Tn dal contenuto errato.....	11
3.3.3.4	Visita	11
3.3.3.5	Apposizione del sigillo	11
3.4	Svolgimento del regime di transito	11
3.4.1	Sorveglianza del regime di transito	11
3.4.2	Termine di transito	11
3.5	Conclusione del regime di transito	12
3.5.1	Principio	12
3.5.2	Conclusione regolare entro il termine di transito.....	13
3.5.2.1	Procedura.....	13
3.5.2.2	Fornitura di merce non imposta	14
3.5.3	Conclusione a posteriori per merci in transito riesportate entro il termine (sulla base dell'art. 49 cpv. 4 LD).....	15
3.5.4	Conclusione regolare con presentazione in dogana al di fuori del termine di transito	16
3.5.5	Conclusione non regolare	17
3.5.5.1	Procedura.....	17
3.5.5.2	Riscossione dei tributi (merci estere).....	17
3.5.5.3	Revoca della dichiarazione d'esportazione / della dichiarazione delle merci per l'esportazione (merce imposta all'esportazione)	18
3.6	Procedura di ricerca	18
3.6.1	Regime di transito senza annuncio di arrivo	19
3.6.1.1	Messaggio al dichiarante concernente la non conclusione	19
3.6.1.2	Possibili reazioni del dichiarante e ulteriore modo di procedere.....	19
3.6.2	Regime di transito con annuncio di arrivo.....	20
3.7	Procedura in caso di irregolarità	20
3.8	Documento di transito nazionale”	21
3.9	Procedura d'emergenza nel regime di transito	21

Elenco delle abbreviazioni e dei termini

Abbreviazione / termine	Significato
CCMT	<u>C</u> ontrollo del <u>c</u> arico e del <u>m</u> ezzo di <u>t</u> rasporto
DA	<u>D</u> estinatario <u>a</u> utorizzato
DDA	<u>D</u> eposito <u>d</u> oganale <u>a</u> aperto
DE	<u>D</u> ichiarazione doganale d' <u>e</u> sportazione nel sistema e-dec
Dichiarazione del trasporto	Con la dichiarazione del trasporto, gli invii che si trovano su un mezzo di trasporto sono collegati (indicazione del riferimento) alla rispettiva dichiarazione delle merci (vedi anche D-10-02 rispettivamente R-10-02).
DM-E	<u>D</u> ichiarazione delle <u>m</u> erci per l' <u>e</u> sportazione in Passar
DM-Tn	<u>D</u> ichiarazione delle <u>m</u> erci per il <u>t</u> ransito <u>n</u> azionale
Finanze	Finanze, Taubenstrasse 16, 3003 Berna (info-finanzen@bazq.admin.ch)
GDRN	<u>G</u> oods <u>d</u> eclaration <u>r</u> eference <u>n</u> umber Il numero di riferimento principale è il numero univoco delle dichiarazioni nazionali delle merci in Passar (per es. esportazione, importazione). Viene stampato sotto forma alfanumerica nonché di codice a barre. Il GDRN a 18 cifre è strutturato come segue:

Simbolo	Significato (esempio: JJLLMMVVXXXXXXXXNP)						
JJ	Le ultime due cifre dell'anno dell'accettazione formale della dichiarazione delle merci.						
LL	Identificazione del Paese in cui inizia il transito (codice ISO-alpha del Paese). Nel GDRN è sempre «CH».						
MM	Mese, indicato a due cifre, dell'accettazione formale della dichiarazione delle merci: gennaio «01», febbraio «02» ecc.						
VV	Tipo di procedura, indicata a due cifre: <table border="1"> <tr> <td>IM</td><td>Import (importazione)</td></tr> <tr> <td>EX</td><td>Export (esportazione)</td></tr> <tr> <td>ST</td><td>Swiss Transit (transito nazionale)</td></tr> </table>	IM	Import (importazione)	EX	Export (esportazione)	ST	Swiss Transit (transito nazionale)
IM	Import (importazione)						
EX	Export (esportazione)						
ST	Swiss Transit (transito nazionale)						
XXXXXXXXXX	Identificazione univoca della dichiarazione delle merci per Paese e anno.						
N	Lettera fissa nel GDRN per «nazionale».						

	P	Cifra di controllo È calcolata secondo la norma ISO 6346.
LD	Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0)	
Merzi T2	Posizione (statuto) doganale delle merci che si trovano in libera pratica nell'UE (merci con posizione unionale ottenute o prodotte interamente nell'UE, immesse in libera pratica nell'UE oppure ottenute da tali merci).	
Merzi T2F	Merzi con posizione unionale provenienti da territori che appartengono all'UE dal punto di vista doganale ma non da quello fiscale (p. es. Isole Canarie; F = fiscale).	
Mezzo di trasporto	Sono considerati un unico mezzo di trasporto: <ul style="list-style-type: none"> • un veicolo stradale con uno o più rimorchi o semirimorchi; • un treno con più vagoni; • le imbarcazioni che costituiscono un'unità; e • i contenitori caricati su un unico mezzo di trasporto. 	
NCTS	<u>N</u> ew <u>C</u> omputerised <u>T</u> ransit <u>S</u> ystem, ovvero nuovo sistema di transito computerizzato per lo svolgimento della procedura di transito standard nel quadro della Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (RS 0.631.242.04). Vedi anche R-14-01.	
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)	
OD-UDSC	Ordinanza dell' <u>UDSC</u> del 4 aprile 2007 sulle dogane (RS 631.013)	
Passar	Sistema per il traffico delle merci dell'UDSC per lo svolgimento digitale delle procedure doganali. Se non specificato altrimenti, il termine Passar comprende in senso lato anche i sistemi periferici come Transport-cockpit, Risico, Inspecziun, Garanzia ecc.	
Procedura di emergenza	Procedura di continuità operativa	
RTC	<u>R</u> egime di <u>t</u> ransito <u>c</u> omune	
SA	<u>S</u> peditore <u>a</u> utorizzato	
SDA	<u>S</u> peditore e <u>d</u> estinatario <u>a</u> utorizzato	
T2L	Documento che attesta la posizione unionale delle merci.	
T2LF	Documento che attesta la posizione unionale delle merci.	
UDSC	<u>U</u> fficio federale della <u>d</u> ogana e della <u>s</u> icurezza dei <u>c</u> onfini	
UE	<u>U</u> nione <u>e</u> uropea Stati membri dell'UE (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia,	

Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)

VT

Voce di tariffa secondo il Sistema armonizzato

1 Basi legali

- Articolo 49 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; [RS 631.0](#))
- Articoli 152–155 dell'ordinanza del 1 novembre 2006 sulle dogane (OD; [RS 631.01](#))
- Articoli 42–46 dell'ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC; [RS 631.013](#))

2 In general

2.1 Panoramica

Un regime di transito nazionale viene aperto per le merci non in libera pratica che transitano all'interno del territorio doganale da un ufficio di servizio a un altro. Sono considerate merci non in libera pratica le merci estere o quelle imposte all'esportazione.

Scopo del regime di transito è mantenere le merci sotto controllo doganale per garantire che esse vengano regolarmente portate nel territorio doganale estero o introdotte in un deposito doganale oppure assegnate a un altro regime doganale.

Gli interessi della dogana nell'ambito del trasporto di merci vengono garantiti come segue:

- descrizione dettagliata della merce con indicazione del peso (eventualmente contrassegno doganale);
 - eventuale apposizione di un sigillo secondo il capitolo 4 [R-14-01](#); o
 - in casi eccezionali scorta doganale¹;
- determinazione di un termine di transito per il trasporto verso l'ufficio di servizio di destinazione.

Le prescrizioni relative al transito si applicano, per analogia, anche agli **speditori autorizzati (SA)** e ai **destinatari autorizzati (DA)**. Per contro, l'imposizione e i processi si basano sulla rispettiva descrizione del processo del livello locale competente.

Transito nazionale a un ufficio di servizio di confine

Nel traffico transfrontaliero, la merce vincolata a dogana, trasportata da un ufficio di servizio all'interno del Paese o dal domicilio dello spediteur autorizzato a un ufficio di servizio di confine oppure tra uffici di servizio di confine, può essere dichiarata con un transito nazionale. L'ufficio di servizio di confine si assicura che le merci vengano dichiarate correttamente presso l'ufficio doganale adiacente.

Generi di regimi di transito nazionale

Esistono i seguenti regimi di transito nazionale:

- dichiarazione elettronica delle merci per il transito nazionale in Passar (DM-Tn);
- bollettino di transito / certificato d'annotazione nel traffico turistico con mod. 11.61/63;
- procedure semplificate di transito locale che si basano su regolamentazioni transfrontaliere o su convenzioni internazionali sul traffico di confine;

¹ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS [631.035](#)); appendice, [cifra 1.1](#).

- procedura di transito Corridor T2 o altre procedure semplificate nel traffico ferroviario sulla base di un'autorizzazione (CH-NAT; vedi [R-16-01](#)).

2.2 Identificazione e sigilli

L'identità delle merci trasportate nel regime di transito va documentata e controllata. La garanzia dell'identità avviene mediante una descrizione dettagliata della partita merci: descrizione commerciale usuale, quantità e imballaggio, peso, marchi e numeri nel documento di transito.

L'indicazione della voce di tariffa del Sistema armonizzato a 6 cifre nella DM-Tn è obbligatoria. La VT 9999.99 viene tollerata se consentita nelle dichiarazioni delle merci precedenti (per es. dichiarazione delle merci in esportazione semplificata) o successive.

I sigilli vanno apposti in ogni caso per gli invii secondo la cifra 4.2.2 [R-14-01](#).

2.3 Trasporto di merce vincolata a dogana e merce non vincolata a dogana

Il trasporto di merce vincolata a dogana e merce non vincolata a dogana nello stesso veicolo è consentito, a condizione che i colli della merce vincolata a dogana siano identificabili in maniera univoca sulla scorta della loro descrizione (marchio, numero ecc.).

In caso di trasporti con sigilli, anche la merce non vincolata a dogana deve essere indicata in una posizione separata nella DM-Tn con l'annotazione se si tratta di merce non vincolata a dogana o di merce svizzera. Nella DM-Tn (messaggio elettronico NT515), quale documento precedente per questa merce deve essere indicato il codice «SZWA».

2.4 Accertamento e trasmissione del carattere unionale

In linea di principio fanno stato le disposizioni della cifra 9 [R-14-01](#).

Per l'ulteriore trasporto di merci con DM-Tn è necessario l'MRN originale o il T2L come prova del carattere unionale. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione indica il documento precedente che comprova il carattere unionale delle merci nel campo «documenti di accompagnamento» (supporting document) apponendo il rispettivo codice (per es. N822 per MRN T2 o N825 per T2L) e il numero di riferimento.

In caso di presentazione con DM-Tn il destinatario autorizzato indica il carattere unionale delle merci nell'annuncio di arrivo nel sistema informatico Passar nelle osservazioni e lo specifica in occasione dell'inventariazione.

3 Regime di transito standard: dichiarazione delle merci per il transito nazionale

3.1 Panoramica del processo

La procedura con DM-Tn si svolge per via elettronica attraverso lo scambio di dati tra la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e l'ufficio di servizio, da un lato, e tra gli uffici di servizio, dall'altro. La comunicazione avviene nel sistema Passar e i messaggi sono in gran parte simili a quelli impiegati per le dichiarazioni delle merci per il transito internazionale in Passar.

Dopo la trasmissione della DM-Tn dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, il sistema genera un'apposita richiesta per una dichiarazione delle merci per il transito nazionale (vedi [cifra 3.8](#)). La dichiarazione deve essere presentata all'ufficio di servizio di partenza per l'apertura (attivazione) e all'ufficio di servizio di destinazione o a un destinatario autorizzato per la conclusione (registrazione di GDRN mediante codice a barre).

Nella procedura di emergenza è possibile utilizzare il documento di transito internazionale PTC con le necessarie annotazioni (vedi [cifra 3.9](#)).

3.2 In generale

3.2.1 Calcolo dei tributi

I tributi non vengono né calcolati né garantiti. La capacità finanziaria è verificata e valutata nel quadro dell'autorizzazione del dichiarante per il regime di transito. A tal fine l'ambito Finanze dell'UDSC effettua una valutazione e verifica costantemente i singoli partner commerciali.

3.3 Apertura del regime (attivazione)

3.3.1 Principio

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere l'apertura del regime con la DM-Tn.

Il regime è considerato aperto con la liberazione delle merci (attivazione) da parte dell'ufficio di servizio.

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara le merci per errore in un altro regime doganale, la DM-Tn può essere rettificata solo a determinate condizioni (vedi [ci-fra 3.3.3.3](#)).

Omessa dichiarazione

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione delle merci per l'apertura del regime, ovvero la dichiarazione delle merci per il transito non viene effettuata o viene effettuata in ritardo, si tratta di omessa dichiarazione. Di conseguenza, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ha più diritto al regime di transito. Pertanto:

- le **merci estere** vanno immesse in libera pratica e i tributi all'importazione riscossi secondo le prescrizioni generali (assegnare le merci a uno statuto doganale svizzero);
- con il trasporto verso il territorio doganale estero le **merci sdoganate** perdono il loro statuto doganale svizzero (principio della territorialità). Le merci, ora divenute estere, possono essere reimportate in franchigia di dazio o in esenzione da tributi soltanto quali merci svizzere di ritorno (a condizione che le relative condizioni siano adempiute; v. R-18).

In caso di omessa dichiarazione, l'obbligazione doganale sorge nel momento in cui la merce ha varcato il confine (sorge un'obbligazione doganale definitiva) o quando non è più sotto la custodia dell'UDSC (compreso il ritiro da un luogo autorizzato). Se non è possibile determinare tale momento, fa stato il momento in cui l'omissione è accertata ([art. 69 LD](#)). È fatto salvo l'avvio di una procedura penale.

3.3.2 Ripresa dei dati; collegamento del regime d'esportazione

Per il regime di transito in Passar possono essere ripresi automaticamente i dati di una procedura elettronica precedente in e-dec Esportazione (solo speditore autorizzato) o Passar Esportazione.

In tutti gli altri casi (p. es. dichiarazioni doganali cartacee DDAT, uscite da DDA, rispeditizioni in transito) la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve effettuare una dichiarazione delle merci per il transito completa, compresi i dati relativi alle merci. Nella dichiarazione delle merci per il transito, nel campo di dati relativo alla procedura precedente (previous document) va indicato il motivo per l'intera dichiarazione, secondo l'elenco dei codici:

SNOT e-dec senza ripresa dei dati / procedura d'emergenza all'esportazione

SWEB e-dec web

SZVE Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea

STRE Rispedizione in transito

SAUZ Uscita da un deposito doganale

STAB Tabacco

SZVA Dichiarazione doganale d'ammissione temporanea – conclusione

SZWA Traffico di merci in libera pratica (vedi anche cifra 2.3)

SGRE Apertura del transito al confine per merci estere

3.3.3 Procedura

3.3.3.1 Dichiarazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette la DM-Tn a Passar (messaggio elettronico NT515).

Passar verifica la dichiarazione delle merci e, in caso di esame della plausibilità positivo, invia alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione una risposta con il GDRN assegnato e mette a disposizione in Chartera, prima dell'attivazione, la richiesta per una dichiarazione delle merci per il transito nazionale (vedi [cifra 3.8](#)).

Fino a quando la dichiarazione delle merci per il transito non è accettata o attivata, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può correggerla / modificarla ogni volta che lo desidera. Dopo ogni modifica Passar verifica nuovamente la dichiarazione delle merci e la sottopone all'esame di plausibilità.

Per l'apertura del regime di transito, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o il suo rappresentante presenta all'ufficio di servizio di partenza i seguenti documenti:

- la richiesta per una dichiarazione delle merci per il transito nazionale prelevata in Chartera e stampata (vedi [cifra 3.8](#)), a condizione che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non abbia effettuato una dichiarazione del trasporto; e
- eventuali dichiarazioni doganali d'esportazione (con i documenti di scorta) per le quali i dati non possono essere ripresi elettronicamente nella dichiarazione delle merci per il transito (p. es. DDAT, e-dec Esportazione); e
- eventuali altre dichiarazioni doganali (con i documenti di scorta) per gli invii caricati sullo stesso mezzo di trasporto, ma che non sono oggetto del regime di transito o non sono collegati elettronicamente con il regime di transito (p. es. dichiarazioni doganali cartacee).

Una dichiarazione di transito può riferirsi solo a un mezzo di trasporto.

3.3.3.2 Esame sommario e accettazione della DM-Tn

In Passar la DM-Tn diventa giuridicamente vincolante in maniera automatica con l'attivazione. L'attivazione viene avviata con:

- la registrazione / attivazione della dichiarazione del trasporto da parte dell'ufficio di servizio dopo che la procedura d'esportazione precedente è stata conclusa fuori da Passar;
- l'attivazione automatica della dichiarazione del trasporto, effettuata dall'interlocutore, al passaggio di un punto di attivazione presso un ufficio di servizio di confine;
- la registrazione / l'invio della dichiarazione del trasporto da parte dell'interlocutore in casi particolari (p. es. traffico ferroviario); o
- l'attivazione della DM-Tn al domicilio da parte dello spedite autorizzato con il messaggio NC123.

3.3.3.3 Rettifica di una DM-Tn dal contenuto errato

Dopo l'accettazione è consentito rettificare una DM-Tn solo se sono adempiute le condizioni di cui [all'articolo 34 LD](#).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta una rispettiva richiesta di aggiunta NT513 in Passar. L'ufficio di servizio di partenza deve trattare tale richiesta manualmente.

Prima che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione possa trasmettere la nuova DM-Tn, in caso di ripresa elettronica dei dati (documento precedente EXPO con e-dec o Passar Esportazione) la rispettiva dichiarazione doganale d'esportazione (DE) o dichiarazione delle merci per l'esportazione deve essere completata.

Se una dichiarazione errata implica o meno una procedura penale dipende da diversi fattori. In casi importanti o se vi sono dubbi, occorre contattare l'antifrode doganale.

3.3.3.4 Visita

Al momento dell'attivazione della DM-Tn Passar indica all'ufficio di servizio di partenza un'eventuale necessità di controllo.

Per l'esecuzione della visita valgono, per analogia, le disposizioni di cui alla cifra 1.8 [R-10-00](#).

3.3.3.5 Apposizione del sigillo

Se un invio deve essere posto sotto sigillo secondo la cifra 4.2.2 [R-14-01](#), occorre procedere come descritto di seguito.

Prima di apporre i sigilli è necessario controllare:

- se il veicolo / contenitore è conforme alle esigenze della sicurezza doganale;
- se i sigilli esteri già apposti sono sufficienti;
- dove devono essere apposti i sigilli;
- se è necessario chiudere il pacchetto.

L'ufficio di servizio informa il dichiarante sui sigilli svizzeri apposti (quantità, genere e numero). Il dichiarante completa la DM-Tn con le indicazioni sui sigilli e trasmette una richiesta di aggiunta (NT513).

3.4 Svolgimento del regime di transito

3.4.1 Sorveglianza del regime di transito

Le merci rimangono sotto controllo doganale fino alla conclusione regolare del regime di transito o al più tardi fino alla scadenza del termine di transito.

Durante questo lasso di tempo le merci mantengono lo statuto doganale che avevano al momento dell'apertura del regime.

3.4.2 Termine di transito

Come termine di transito il dichiarante deve inserire i giorni necessari per il trasporto verso l'ufficio di servizio di destinazione. Di regola in Svizzera sono sufficienti termini di transito fra uno e tre giorni. In casi motivati gli uffici di servizio possono accettare termini più lunghi. A tal fine tengono conto della situazione relativa al trasporto (p. es. mezzo di trasporto, tragitto). Occorre soprattutto evitare che a causa di un termine lungo nella DM-Tn la merce venga utilizzato per altri scopi, per esempio che la merce sia oggetto di un'ammissione temporanea (p. es. esposizione).

Se l'ultimo giorno del termine stabilito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo generale, il termine scade il giorno lavorativo successivo.

Proroga del termine

In caso di motivi importanti, l'ufficio di servizio può prorogare il termine ([art. 154 cpv. 2 OD](#)). Il richiedente deve presentare la domanda prima della scadenza del termine e comprovare dove si trova la merce. La proroga dei termini è di competenza degli uffici di servizio (fino a dieci giorni oltre il termine massimo). A seconda del caso, la domanda può essere valutata sia dall'ufficio di servizio di destinazione sia da quello di partenza.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine vanno sottoposte al livello regionale. Tali domande possono essere accolte solo se il richiedente è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine fissato e se ha presentato la domanda entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

L'ufficio di servizio che concede la proroga del termine deve registrarla nel sistema nel campo riservato alle osservazioni del GDRN in questione. Le proroghe sono soggette a emolumento².

3.5 Conclusione del regime di transito

3.5.1 Principio

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve richiedere la conclusione del regime di transito. Condizione fondamentale per la conclusione del regime di transito è che quest'ultimo sia stato aperto in precedenza (senza apertura, nessuna conclusione).

Se non viene richiesta la conclusione del regime di transito, viene avviata una procedura di ricerca (vedi [cifra 3.6](#)).

Il regime di transito e la relativa sorveglianza si concludono al più tardi con la scadenza del termine di transito.

Sono possibili i seguenti tipi di conclusione:

<p>A. Conclusione regolare entro il termine di transito</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Procedura standard b. Fornitura di merce non sdoganata 	<p>cifra 3.5.2</p>
<p>B. Conclusione a posteriori per merci in transito riesportate entro il termine (sulla base dell'art. 49 cpv. 4 LD)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riesportazione entro il termine • Domanda entro 60 giorni dalla scadenza del termine • Identità garantita 	<p>cifra 3.5.3</p>
<p>C. Conclusione regolare al di fuori del termine di transito (con presentazione in dogana)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Il giorno lavorativo successivo (regolamentazione relativa ai fine settimana e ai giorni festivi) b. In presenza di motivi di impedimento c. Merci d'esportazione 	<p>cifra 3.5.4</p>
<p>D. Conclusione non regolare (con e senza presentazione in dogana)</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Riscossione dei tributi (merci estere) 	<p>cifra 3.5.5</p>

² Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS [631.035](#)); appendice, [cifra 5.12](#).

b. Revoca della decisione d'imposizione all'esportazione (merci d'esportazione)	
---------------------------------------------------------------------------------	--

La precedente tabella funge da lista di controllo per la definizione delle prescrizioni determinanti per il trattamento. I tipi di conclusione (A–D) non possono essere collegati tra loro. Per ogni caso è possibile un unico tipo di conclusione.

Esempio

L'ufficio di servizio constata una conclusione non regolare con merci estere (tipo di conclusione D lett. a.). In seguito, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta all'ufficio di servizio una domanda di conclusione a posteriori (tipo di conclusione B). L'ufficio di servizio conclude il tipo di conclusione D e riscuote i tributi d'ufficio, indipendentemente dalla domanda (tipo di conclusione B). L'ufficio di servizio valuta la domanda (tipo di conclusione B) incondizionatamente dal tipo di conclusione D.

3.5.2 Conclusione regolare entro il termine di transito

3.5.2.1 Procedura

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare le merci intatte all'ufficio di servizio di destinazione o a un destinatario autorizzato durante i loro orari d'apertura nonché presentare la richiesta (vedi [cifra 3.5](#)) per la conclusione. La procedura presso uno speditore e destinatario autorizzato è disciplinata nell'apposita documentazione ([documentazione SDA](#)).

L'ufficio di servizio di destinazione controlla i seguenti punti in modo proporzionato ai rischi:

- Le merci dichiarate corrispondono alle indicazioni nella DM-Tn?
- Eventuali dichiarazioni delle merci successive (p. es. dichiarazioni doganali d'importazione e-dec) sono disponibili e le indicazioni corrispondono?
- La presentazione in dogana è avvenuta entro il termine di validità del transito?
 - In caso di scadenza del termine
 - possibilità di rimediare secondo la [cifra 3.5.4](#)
 - altro secondo la [cifra 3.5.5](#)
- In caso di trasporti sotto sigilli:
 - Le indicazioni nella DM-Tn relative alla targa del mezzo di trasporto corrispondono con il numero del mezzo di trasporto / contenitore effettivamente utilizzato?
 - I sigilli indicati nella DM-Tn sono presenti?

Se i sigilli apposti sono danneggiati, l'invio deve essere sottoposto a visita e occorre verificare che corrisponda alle indicazioni nella DM-TN. In caso di differenze o di sospetto di irregolarità, è necessario informare telefonicamente la Sezione antifrode doganale prima di liberare la merce.
 - La parte esterna del veicolo presenta particolarità, per esempio manipolazione del vano di carico?

Se constata merce mancante o in eccesso, l'ufficio di servizio chiarisce le differenze con il vettore della merce / il dichiarante e l'ufficio di servizio di partenza. Le differenze devono

essere registrate, nel corrispondente GDRN della DM-Tn, come risultato di controllo (non conforme / discordanza).

La DM-Tn viene conclusa con la registrazione e l'attivazione della corrispondente dichiarazione del trasporto, a condizione che per l'invio vi sia una dichiarazione delle merci successiva (p. es. dichiarazione doganale d'esportazione e-dec). In seguito viene effettuata un'analisi dei rischi automatica, che in Passar indica all'ufficio di servizio un'eventuale necessità di controllo.

Per l'esecuzione della **visita** valgono, per analogia le disposizioni di cui alla cifra 1.8 [R-10-00](#).

Dopo la conclusione dell'eventuale controllo in Inspecziun, Passar registra e memorizza automaticamente l'annuncio di arrivo e il messaggio relativo al risultato del controllo, concludendo così la DM-Tn.

3.5.2.2 Fornitura di merce non imposta

Per gli invii consegnati al destinatario senza trattamento doganale, l'ufficio di servizio può concludere il regime di transito in modo regolare soltanto se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- il destinatario o il vettore della merce comunica la mancata conclusione del transito all'ufficio di servizio di partenza o di destinazione;
- al momento la merce si trova ancora presso il domicilio del destinatario, dove può essere sottoposta a visita;
- il termine per il transito non è ancora scaduto.

3.5.3 Conclusione a posteriori per merci in transito riesportate entro il termine (sulla base dell'art. 49 cpv. 4 LD)

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta una domanda di conclusione del regime di transito entro il termine stabilito, ne consegue una conclusione non regolare.

Eccezione

Soltanto se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente il regime può essere concluso in modo regolare a posteriori e su domanda (vedi [art. 49 cpv. 4 LD](#) e [art. 46 OD-UDSC](#)).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

- entro 60 giorni dalla scadenza del termine di transito
- deve comprovare che:
 - la merce è stata riesportata entro il termine; e
 - che la merce riesportata corrisponde a quella indicata nella rispettiva dichiarazione delle merci (prova dell'identità).

Come prove dell'esportazione delle merci valgono, per esempio, quietanze doganali estere, dichiarazioni di rappresentanze svizzere all'estero, autenticazioni notari, dichiarazioni di organi ferroviari o di polizia di confine svizzeri o esteri. I documenti devono essere presentati in originale o in copia conforme all'originale. Non valgono come prove gli estratti Track & Trace, le lettere di vettura, ecc.

L'ufficio di servizio di destinazione tratta come segue le domande a posteriori di conclusione regolare:

<u>Fattispecie</u>	<u>Operazioni di disbrigo dell'ufficio di servizio</u>
Condizioni adempiute	→ Operazioni di disbrigo da parte dell'ufficio di servizio
<ul style="list-style-type: none"> • Merci estere 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tributi non ancora riscossi (conteggiati) 	→ Conclusione a posteriori del regime di transito (ufficio di servizio di destinazione)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Tributi già riscossi 	→ Conclusione a posteriori del regime di transito (ufficio di servizio di destinazione) → Restituzione dei tributi (ufficio di servizio di partenza)
<ul style="list-style-type: none"> • Regime d'esportazione/destinazione delle merci dell'esportazione 	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Esportazione non ancora revocata 	→ Conclusione a posteriori del regime di transito (ufficio di servizio di destinazione)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Esportazione revocata 	→ Imposizione all'esportazione (ufficio di servizio di destinazione)
Documentazione incompleta	→ L'ufficio di servizio indica al richiedente per scritto i documenti mancanti. Per la presentazione dei documenti l'ufficio di servizio fissa

	un termine da 10 a 30 giorni (a seconda dell'incarto), indicando le conseguenze dell'inosservanza (decisione in base agli atti a disposizione).
Condizioni non adempiute	→ Trasmissione al livello regionale che allestisce una decisione negativa.
Documentazione non presentata entro il termine	→ Trasmissione al livello regionale che allestisce una decisione negativa. Essa tiene conto di tutti i documenti presentati fino al momento dell'allestimento della decisione.

Se le condizioni per la conclusione a posteriori del regime di transito sono adempiute e al momento in cui la merce è stata portata nel territorio doganale estero era stata allestita per errore una dichiarazione doganale d'esportazione anziché concludere il regime di transito, occorre revocare a posteriori la dichiarazione doganale d'esportazione o la dichiarazione delle merci per l'esportazione.

L'ufficio di servizio di destinazione inserisce in Passar una rispettiva osservazione e informa l'ufficio di servizio di partenza:

- sull'arrivo della domanda: le successive misure vengono interrotte a condizione che la procedura di ricerca e/o la riscossione dei tributi non siano ancora concluse;
- sul risultato (accettazione / rifiuto) e sulle successive misure da adottare (continuazione della procedura di ricerca e/o della riscossione dei tributi; restituzione; conclusione del regime di transito).

3.5.4 Conclusione regolare con presentazione in dogana al di fuori del termine di transito

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta in dogana le merci all'ufficio di servizio di destinazione o a un destinatario autorizzato soltanto dopo la scadenza del termine di transito, la conclusione deve essere per principio rifiutata.

Ciò non vale nelle seguenti situazioni, nelle quali il regime di transito può comunque essere concluso in modo regolare (lista esaustiva):

- l'ultimo giorno del termine per il transito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo e il dichiarante presenta l'invio in dogana il giorno lavorativo successivo;
- sussistono motivi di impedimento non imputabili al dichiarante o al vettore della merce, per esempio incidenti o motivi di forza maggiore (p. es. strade bloccate). Il dichiarante deve fornire una prova ufficiale dell'impedimento. L'ufficio di servizio esamina con attenzione i motivi del ritardo. Le spiegazioni generiche non sono accettabili ([art. 45 OD-UDSC](#));
- per motivi economico-amministrativi, qualora si tratti di merce imposta in precedenza all'esportazione³.

³ Dal sistema è desumibile se si tratta di merce imposta in precedenza all'esportazione (v. [ci-fra 3.5.5.1](#)).

In tal caso la dichiarazione doganale d'esportazione o la DM-Tn originaria va revocata. Visto però che l'invio è stato presentato in dogana, potrebbe essere allestita una nuova dichiarazione doganale d'esportazione. Per ragioni economico-amministrative l'ufficio di servizio rinuncia alla procedura corretta e mantiene la dichiarazione doganale d'esportazione o la DM-Tn originaria. L'ufficio di servizio di destinazione conclude il regime di transito dietro versamento di un emolumento⁴.

L'ufficio di servizio di destinazione inserisce in Passar i motivi del ritardo.

3.5.5 Conclusione non regolare

3.5.5.1 Procedura

Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci estere vengono immesse in libera pratica. Se si tratta invece di merci indigene imposte all'esportazione (merci d'esportazione), il regime d'esportazione viene revocato (vedi [art. 49 cpv. 3 LD](#)).

Dopo 60 giorni dalla scadenza del termine di transito, l'ufficio di servizio avvia la procedura di riscossione dei tributi o la revoca. Per l'avvio della riscossione dei tributi o per la revoca, la responsabilità spetta all'ufficio di servizio di partenza per le merci non presentate all'ufficio di servizio di destinazione, mentre per le merci presentate spetta all'ufficio di servizio di destinazione.

Procedura:

1. Accertamento del regime di transito non concluso regolarmente	<i>(in fase di attuazione, vedi anche cifra 3.6)</i> → Task in Agir «Messa in conto raccomandata»
2. Accertamento delle merci estere / merci d'esportazione	Questa informazione è desumibile, nel sistema, dalla DM-Tn che si riferisce alle dichiarazioni doganali d'esportazione riprese nella dichiarazione delle merci per il transito (codice EXPO nel campo destinato alle procedure precedenti o previous document) oppure, in caso di dichiarazione delle merci per il transito completa, dal rispettivo codice nel campo relativo alla procedura precedente o previous document (vedi cifra 3.3.2).
• Merci estere: riscossione dei tributi	→ cifra 3.5.5.2
• Regime d'esportazione: revoca della decisione d'imposizione all'esportazione	→ cifra 3.5.5.3
3. Conclusione del regime di transito	Risultato del controllo «discrepanze» (merci estere) e «Non conforme» (merci d'esportazione).

3.5.5.2 Riscossione dei tributi (merci estere)

Dopo 60 giorni dalla scadenza del termine di transito, l'ufficio di servizio immette le merci in libera pratica. Inoltre calcola i tributi doganali e i tributi ai sensi dei disposti federali di natura

⁴ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS [631.035](#)); analogamente alla [cifra 10.114](#) dell'appendice.

non doganale all'aliquota più elevata applicabile al genere di merce secondo le indicazioni nella dichiarazione di transito ([art. 19 cpv. 2 LD](#)). In caso di assenza di indicazioni i tributi vanno calcolati all'aliquota più elevata possibile.

L'ufficio di servizio allestisce un'imposizione d'ufficio. L'interesse di mora è dovuto a partire dalla data della notifica fino al versamento dei tributi.

L'ufficio di servizio addebita i tributi d'entrata sul conto PCD conformemente alla dichiarazione di transito o emette una fattura.

Nell'imposizione d'ufficio, quale importatore deve essere indicata la persona che ha il diritto di disporre della merce. Se la persona non è nota, viene indicato il mandante estero con il domicilio di recapito in Svizzera. Il trasportatore, il dichiarante del transito / dichiarante doganale o lo spedizioniere non possono figurare quale importatore.

È possibile concedere **preferenze doganali sulla base di un certificato d'origine** a condizione che tale certificato sia stato dichiarato nel campo «Documenti di accompagnamento» (supporting document), relativo alla documentazione, della dichiarazione delle merci per il transito con il rispettivo codice del genere di documenti per le prove dell'origine (codice 954–EUR.1, codice 865–APS, codice 864–prova dell'origine preferenziale) nonché con numero e data della prova (vale come richiesta di aliquota preferenziale). Il certificato d'origine va richiesto al dichiarante doganale e deve essere valido dal punto di vista formale.

Inoltre, la concessione di eventuali franchigie doganali ed esenzioni dall'imposta si basa sulla cifra 1.11.3 [R-10-00](#) (Panoramica delle franchigie doganali e delle esenzioni dall'imposta o agevolazioni fiscali in caso di merci fornite senza imposizione).

Un'eventuale procedura penale rimane riservata.

È vietato allestire a posteriori una dichiarazione doganale d'esportazione o una dichiarazione delle merci per l'esportazione per merci che si trovano già nel territorio doganale estero. In questo contesto va tenuto in considerazione che, per via della scadenza del termine, tali merci sono considerate merci svizzere ai sensi del diritto doganale.

3.5.5.3 Revoca della dichiarazione d'esportazione / della dichiarazione delle merci per l'esportazione (merce imposta all'esportazione)

Se il regime di transito non è concluso regolarmente, la decisione d'imposizione viene revocata ai sensi [dell'articolo 49 capoverso 3 LD](#).

Prima della revoca, l'ufficio di servizio presso il quale è avvenuta l'esportazione concede il diritto di essere sentiti (mod. 9.77) 60 giorni dopo la scadenza del termine fissato per la conclusione del regime di transito. La revoca avviene in seguito.

Per le merci d'esportazione non è consentito allestire a posteriori una nuova dichiarazione doganale d'esportazione o dichiarazione delle merci per l'esportazione.

3.6 Procedura di ricerca

Osservazione generale:

Fino all'attuazione della procedura descritta alle cifre 3.6.1.1 e 3.6.2 con Agir Tasks e comunicazioni automatiche al dichiarante da parte del sistema, i livelli locali competenti determinano i regimi aperti presso il loro ufficio di servizio e non ancora conclusi tramite Passar/dichiarazione delle merci transito nazionale. A tal fine occorre filtrare le dichiarazioni delle merci con stato diverso da «concluso, rifiutato, ritirato e non valido» e data di attivazione «oggi meno 10 giorni».

3.6.1 Regime di transito senza annuncio di arrivo

3.6.1.1 Messaggio al dichiarante concernente la non conclusione

Cinque giorni dopo la scadenza del termine il dichiarante viene informato sulla non conclusione del regime di transito.

L'informazione al dichiarante avviene automaticamente da parte del sistema mediante domanda di ricerca (messaggio elettronico NT140). Durante una fase di transizione questa informazione viene trasmessa per E-Mail dall'ufficio di servizio di partenza al dichiarante (vedi anche cifra 3.6).

In determinati casi l'ufficio di servizio di partenza può inviare la domanda di ricerca anche manualmente prima della scadenza dei cinque giorni (p. es. in caso di merci sensibili).

Il dichiarante deve avviare presso l'ufficio di servizio di destinazione l'invio dei messaggi elettronici sulla conclusione del transito o presentare i documenti relativi alla conclusione regolare. Per tali operazioni il dichiarante ha a disposizione 20 giorni.

3.6.1.2 Possibili reazioni del dichiarante e ulteriore modo di procedere

Situazioni possibili:

Situazione	Procedura (chi / cosa)	Conclusione
Il dichiarante chiede all'ufficio di servizio di destinazione la conclusione a posteriori del regime di transito.	L'ufficio di servizio di destinazione inserisce in Passar, nel GDRN, in questione, l'indicazione che la domanda è pervenuta.	-
	Se l'ufficio di servizio di destinazione constata che le merci sono state dichiarate o immagazzinate in un deposito doganale entro il termine di transito, ma che il regime di transito non è stato concluso per errore, esso registra successivamente i risultati di arrivo e di controllo. Il dichiarante comprova sulla base della documentazione (p. es. CMR, bollettini di consegna) l'immagazzinamento in un deposito doganale entro il termine di transito. L'ufficio di servizio chiarisce se l'identità della merce è garantita e ne verifica l'entrata senza predichiarazione nel sistema informatico del gestore del deposito.	3.5.2
	L'ufficio di servizio di destinazione può concludere il regime di transito a posteriori.	3.5.4
	L'ufficio di servizio di destinazione tratta la domanda di conclusione a posteriori ai sensi dell'articolo 49 capoverso 4 LD .	3.5.3
Il dichiarante non reagisce allo scritto risp. alla domanda di ricerca o non può comprovare la conclusione regolare del regime di transito.	L'ufficio di servizio di partenza avvia la riscossione dei tributi (merci estere).	3.5.5.2

	L'ufficio di servizio di partenza avvia la revoca della dichiarazione d'esportazione o della dichiarazione delle merci per l'esportazione (merce imposta all'esportazione).	3.5.5.3
Il dichiarante chiede all'ufficio di servizio di partenza la conclusione a posteriori del regime di transito.	L'ufficio di servizio di partenza trasmette la domanda all'ufficio di servizio di destinazione per motivi di competenza.	

3.6.2 Regime di transito con annuncio di arrivo

Se nel sistema è disponibile un messaggio di arrivo, Passar crea per il regime di transito, all'attenzione dell'ufficio di servizio di destinazione e cinque giorni dopo l'arrivo dell'annuncio di transito, un task in Agir relativo alla DM-Tn con risultato del controllo mancante. L'ufficio di servizio di destinazione chiarisce, internamente o presso un destinatario autorizzato coinvolto, il motivo per cui i risultati del controllo non sono ancora stati registrati.

Ne derivano le seguenti situazioni:

- l'ufficio di servizio di destinazione può registrare a posteriori i risultati dei controlli;
 - Conclusione «conforme» (p. es. se i risultati dei controlli non sono stati registrati per errore).
- l'ufficio di servizio di destinazione non può concludere il regime di transito in modo regolare:

in caso di riscossione dei tributi (vedi [cifra 3.5.5.2](#)) o di revoca della dichiarazione doganale d'esportazione (vedi [cifra 3.5.5.3](#)), l'ufficio di servizio di partenza deve dapprima ascoltare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, visto che in tal caso non è avvenuta alcuna comunicazione (per es. nessuna risposta NT140) .

- Conclusione «discrepanze».

3.7 Procedura in caso di irregolarità

Se si constatano sostituzioni di merci, contraffazioni, falsificazioni o impieghi illeciti di documenti d'accompagnamento del transito, contrassegni o sigilli, occorre rifiutare la conclusione del regime di transito, tenere la merce sotto controllo doganale e richiedere immediatamente una decisione da parte dell'Antifrode doganale. Occorre inoltre impedire in ogni modo al vettore della merce di prendere contatto con terzi.

3.8 Documento “Dichiarazione delle merci transito nazionale”



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF
Ufficio federale della dogana e
della sicurezza dei confini UDSC

DICHIARAZIONE DI TRANSITO NAZIONALE DELLE MERCİ



Dichiarazione di merci accettata:	08.03.2024 14:10
GDRN:	24CH03STHZ1VFRP1N2
Riferimento:	1234
Totale imballaggi:	16
Totale massa lorda (kg):	334,000
Termine di transito:	4 giorni
Speditore:	hansli a Hauptstrasse 1 CH-4500 Solothurn
Destinatario:	passar wvs-test-bp-ref Hubelstrasse 20 CH-3072 Ostermundigen 1000105723
Ufficio di destinazione:	Zoll Nord - Aarau



Questo documento serve come strumento per aprire o chiudere un transito nazionale.

3.9 Procedura d'emergenza nel regime di transito

Il modo di procedere si basa, per analogia, su quello relativo al regime comune di transito / NCTS. A tal riguardo, vedere anche il manuale delle [Misure d'emergenza Passar](https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/servizi/servizi-ditte/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durchfuhr/passar/passar-infos.html) rispettivamente https://www.bazg.admin.ch/bazg/it/home/servizi/servizi-ditte/services-firmen_einfuhr-ausfuhr-durchfuhr/passar/passar-infos.html.